

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MINARDO, PAGANO, MARINELLO, CATANOSO GENOESE,
SCALERA, BARBIERI, BOSI**

Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e altre disposizioni per la semplificazione delle procedure di rateizzazione dei debiti tributari

Presentata il 5 ottobre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto risponde alla *ratio* di introdurre ulteriori misure di efficienza nella definizione della pretesa tributaria che vanno a integrare quelle già previste dai commi da 17 a 20 dell'articolo 23 del recente decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011.

Mediante le suddette norme il legislatore ha inserito alcune modifiche agli istituti deflativi del contenzioso eliminando, in particolare, l'obbligo per il contribuente di prestazione di garanzia, nella forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, ovvero di garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), per il periodo di rateazione aumentato di un anno, per

fruire della rateizzazione del pagamento dei debiti tributari derivanti da accertamento con adesione o da conciliazione giudiziaria, qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.

Le disposizioni contenute nella presente iniziativa legislativa sono finalizzate a estendere tale misura per consentire un ulteriore miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria, permettendo di aumentare l'effettiva capacità del contribuente, alleggerito di onerosi gravami procedurali, di far fronte all'esborso richiesto in un momento di grave crisi finanziaria come quella in atto.

In particolare, la norma di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge mira a eliminare gli

obblighi di garanzia fideiussoria e di ipoteca volontaria alla riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e alla riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, prevista nell'ipotesi in cui l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.

Alla lettera *b)* è previsto, poi, che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'Agenzia delle entrate iscriva direttamente a ruolo il residuo importo dovuto a titolo di tributo e la relativa sanzione, con l'aggravio di un ulteriore 15 per cento delle sanzioni sulla parte del tributo non versato. A fronte dell'indispensabile incentivo per il contribuente, consistente nell'eliminazione dei principali ostacoli al perfezionamento delle suddette fattispecie, è prevista, quindi, un'equa misura compensativa del vantaggio. A tal riguardo, l'articolo 2 della proposta di legge prevede che la medesima misura sanzionatoria sia applicata anche in caso di mancato pagamento delle rate scaturenti dall'accertamento con adesione o dalla conciliazione giudiziale. La necessità della variazione delle norme modificate dai commi 17 e 19

dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, nelle quali è previsto il raddoppio della sanzione sull'importo residuo iscritto a ruolo con riferimento ai citati istituti deflativi del contenzioso, nasce dalla considerazione che tale norma di garanzia per l'erario risulta essere sproporzionata rispetto ai vantaggi per il contribuente con il rischio di annullarli.

La lettera *c)* dispone, ancora, l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 462 del 1997, contenente un'ulteriore misura sanzionatoria per il contribuente: viene, infatti, eliminata la previsione in base alla quale è impedita la dilazione del pagamento delle somme rateizzate residue non versate e dunque iscritte a ruolo. L'impossibilità di diluire il carico in più *tranche* appare, infatti, una pretesa eccessivamente gravosa: nel momento storico che l'Italia sta vivendo, i cittadini e le aziende si trovano di fronte a gravissime difficoltà economiche rispetto alle quali l'esposizione debitoria con il fisco è diventata una problematica di natura sociale. Il legislatore, dunque, non può non mettere in atto tutti gli strumenti normativi utili a non aggravare ulteriormente i contribuenti, dando loro la possibilità di ristrutturare in maniera ragionevole le relative posizioni debitorie nei confronti dell'erario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).

1. Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « Se l'importo complessivo » a: « prestazione della garanzia » sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, aumentata di quindici punti percentuali, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo »;

c) il comma 7 è abrogato.

ART. 2.

(Sanzioni).

1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, le parole: « applicata in misura doppia » sono sostituite dalle seguenti: « aumentata di quindici punti percentuali ».

2. All'articolo 48, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le pa-

role: « applicata in misura doppia » sono sostituite dalle seguenti: « aumentata di quindici punti percentuali ».

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

